



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ E LEGGE DI BILANCIO 2016

*Profili di competenza della IV Commissione
Difesa*

A.C. 3444 e A.C. 3445

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Novembre 2015



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 240/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939 - st_difesa@camera.it -  @CD_difesa

Progetti di legge n. 360/2/0/4

Il presente dossier è articolato in due sezioni:

- *schede di lettura delle disposizioni del Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;*
- *analisi delle missioni del Bilancio di previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

STABILITÀ 2016

▪ Nota introduttiva.....	3
▪ Articolo 1, commi 246-249 (<i>Rinnovi contrattuali</i>)	8
▪ Articolo 1, commi 251 e 252 (<i>Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate</i>)	11
▪ Articolo 1, comma 261 (<i>Reparti operativi della Marina Militare</i>).....	14
▪ Articolo 1, comma 268 (<i>Contribuzione dei comuni alla locazione di caserme ospitate presso proprietà private</i>).....	15
▪ Articolo 1, comma 333 (<i>Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri</i>).....	16
▪ Articolo 1, comma 367 (<i>Dismissione immobili della difesa</i>).....	19
▪ Articolo 1, comma 553 (<i>Tabella E</i>).....	20

BILANCIO 2016

▪ 1 La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio	31
▪ 2 Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della IV Commissione	32
▪ La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2016.....	43

Stabilità 2016

Nota introduttiva

Il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al **percorso di consolidamento fiscale** indicato nella [Nota di aggiornamento](#) del Documento di economia e finanza **2015** che, si rammenta, nell'indicare il **2018** come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).

A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al **sostegno della crescita**, operando sia sul versante del **contenimento del carico fiscale**, sia sul lato **dell'aumento della domanda** aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di **carattere espansivo**, secondo quanto **esposto nel Documento Programmatico di Bilancio** trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil espone nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.

In relazione a ciò il ddl di stabilità precede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente **la manovra** contenuta nel provvedimento comporta un **peggioramento del saldo** delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo **0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018**. Per quanto concerne il debito esso, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, ne rimane fermo il previsto inizio

del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà dal 132,8% punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.

Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del **margin**e previsto per l'attivazione delle **riforme strutturali** (pari allo **0,5** per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell'ulteriore margine dello **0,3** per cento di Pil consentito dall'applicazione della **clausola degli investimenti**. Non si avvale invece, al momento, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.

Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la **Commissione europea si è espressa**¹ nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei **documenti programmatici di bilancio (DPB)** che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all'**Italia** la Commissione ha valutato che pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un **rischio** di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l'Italia abbia compiuto **alcuni progressi** sulle raccomandazioni in tema di *governance* di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni a modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a **monitorare il rispetto degli obblighi** previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità. In tale contesto valuterà, con riguardo alle **due clausole** sopradette **se: a)** verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme **strutturali**; **b)** risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli **investimenti**, ma la Commissione “*valuterà con attenzione*” se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame “*sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti*”

Sul **piano fiscale** l'intervento di maggior rilievo è costituito dall'**eliminazione** degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. **clausole di salvaguardia**, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno); di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi

¹ http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_co_it.pdf

annui), è poi l'intervento sulla **fiscalità immobiliare**, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa. Tra le altre norme rilevanti c'è la riduzione dell'**aliquota Ires** dal 2017, il miglioramento del **regime cd. dei minimi** e **l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP** in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il *bonus* del 140% sugli **ammortamenti** fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40% - degli **sgravi contributivi** per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per **ristrutturazioni e riqualificazione energetica** degli edifici, il regime agevolato per **cessioni e assegnazioni di beni ai soci**. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui **premi di produttività** e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cd. *no tax area*) spettante ai redditi di pensione. Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (*art-bonus*) e dello spettacolo (*tax credit cinema*). Si estende l'aliquota **IVA al 4 per cento**, già prevista per gli *e-book*, a giornali, notiziari e periodici *online*.

A fronte di tali riduzioni si registrano **maggiori entrate** principalmente da due misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui **giochi** e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (*voluntary disclosure*), per circa 3,1 miliardi nel 2016.

Il **canone Rai** è ridotto, per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce **una nuova presunzione di possesso** dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.

Per quanto concerne **le spese** devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla c.d. **opzione donna** (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al **pensionamento**, ad esempio con riguardo ai c.d. esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del **part time**. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale: si segnalano altresì interventi diversi in materia di disagio sociale, mediante tra l'altro l'istituzione del Fondo per la **lotta alla povertà** e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le **non autosufficienze** e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano "esigenze indifferibili", tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i **rinnovi contrattuali** del pubblico impiego, nonché la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella "Terra dei fuochi". La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove regole di

finanza pubblica per gli **enti territoriali** introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in materia di **indicizzazione delle pensioni** (0,5 miliardi nel 2017, ed 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di **beni e servizi** da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del **fabbisogno sanitario** nazionale standard per l'anno 2016, cui è associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilità i risparmi a carico delle **regioni** (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Difesa si segnala, innanzi tutto che nell'ambito delle disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni sono destinati 74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Sotto il profilo dell'operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle **forze armate** nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania - si **proroga fino al 31 dicembre 2016** e limitatamente a **4.800 unità** l'operatività del piano di impiego operativo concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Una specifica autorizzazione di spesa pari a **1.000.000 di euro** per l'anno 2016 è stata inserita nel corso dell'esame al Senato al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare

Nel settore della difesa si segnala, inoltre, il **rifinanziamento**, per complessivi 870 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del programma di sviluppo delle unità navali classe **FREMM** (di cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni di euro, distribuiti nel

periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

Si prevede altresì un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032 (Tab. E).

Il disegno di legge di stabilità reca, inoltre, norme in materia di **dismissione degli immobili** della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato (art 33, comma 32).

Si dispone, inoltre, in merito alla facoltà per i comuni appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione (comma 268 dell'articolo 1).

Articolo 1, commi 246-249 ***(Rinnovi contrattuali)***

I **commi 246-249, non modificati dal Senato**, recano disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni², quantificando in **300 milioni** di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.

In primo luogo, il **comma 246** quantifica gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa a carico del bilancio dello Stato³, per il **triennio 2016-2018**, complessivamente, in **300 milioni** di euro a decorrere dal 2016, di cui **74 milioni** di euro per il personale delle **Forze**

² Si ricorda che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 178/2015, si è espressa sulla costituzionalità delle norme temporanee di contenimento della spesa per il personale delle P.A. disposte dall'articolo 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 e dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 98/2011, più volte prorogate, per effetto delle quali è stata bloccata la contrattazione collettiva e sono stati posti limiti all'incremento della retribuzione nel lavoro pubblico. In realtà, la Corte costituzionale si era già pronunciata in due differenti occasioni sulla prima delle normative impugnate (blocco della contrattazione collettiva), respingendo in entrambi i casi le censure di illegittimità costituzionale delle misure di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria in esso contenute (Sentenze 310/2013 e 219/2014, relative, rispettivamente, alla posizione retributiva e contrattuale dei docenti e ricercatori universitari e dei docenti delle scuole secondarie). Con la sentenza n. 178/2015, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte, in sostanza ritenendo valido il criterio dell'equilibrio di bilancio (di cui all'articolo 81 Costituzione), ma solo temporaneamente. In particolare, la Corte si è pronunciata sui richiamati provvedimenti uniti nel loro scopo di contenimento della spesa pubblica, ma regolati temporalmente in maniera diversa (infatti, la loro scadenza temporale, in origine fissata per entrambi al 2013, si è successivamente diversificata, risultando al 2014 per il blocco delle retribuzioni e al 2018 per la contrattazione collettiva). In relazione a ciò, la Corte ha salvato le norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e ha considerato illegittime quelle (reiterate più volte, tanto da assumere, secondo la Corte, un carattere strutturale e non più contingente) relative al blocco della contrattazione collettiva.

³ Tali oneri sono individuati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla L. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

di Polizia e delle Forze armate⁴ e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico⁵.

Ai sensi del **comma 247**, le somme indicate nel precedente comma, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire **l'importo complessivo massimo** destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego⁶.

Il successivo **comma 248** dispone, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti **a carico dei rispettivi bilanci** ai sensi della normativa vigente. La **definizione dei criteri** di determinazione dei richiamati oneri (in coerenza con gli stanziamenti individuati al precedente comma 1) è demandata ad uno specifico **D.P.C.M.**, da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

L'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che per specifiche amministrazioni (regioni ed i relativi enti dipendenti, amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, enti locali, Camere di commercio e segretari comunali e provinciali), università italiane, enti pubblici non economici ed enti e istituzioni di ricerca (compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4⁷),

⁴ Si tratta del personale individuato dal D.Lgs. 195/1995, cioè il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

⁵ Il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

⁶ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della L. 196/2009, la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (ma non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale). In particolare, essa indica, tra gli altri, l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il richiamato importo, inoltre, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

⁷ Si rinvia alla scheda relativa all'articolo 21, commi 10-11, per la puntuale elencazione degli enti e delle amministrazioni richiamate all'art.70, co.4, del decreto legislativo n.165/2001.

gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano **determinati a carico dei rispettivi bilanci** nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

Il **comma 249**, infine, prevede che le disposizioni recate dal precedente comma 248 trovano applicazione anche nei confronti del **personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN)**.

Articolo 1, commi 251 e 252
***(Proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)***

I **commi 251 e 252** dell'articolo 1, non modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, **proroga fino al 31 dicembre 2016** e limitatamente a **4.800 unità** l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il secondo periodo del comma 251 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati** (comma 1);
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate è **adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando

preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano** per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali").

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente il comma 252 quantifica in **83 milioni di euro** il costo complessivo per l'anno 2016 della disposizione di cui al comma 5 di cui :

- 81.100.000 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 1.900.000 per il personale delle **forze di polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che "per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una **indennità onnicomprensiva** commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **26 euro** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e **13 euro** per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali **spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio** dei militari impiegati fuori sede, per **servizi generali**, per

equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di **automezzi** nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese *una tantum* per la corresponsione dell'**indennità di marcia**/indennità di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.

Il comma 252 precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 199 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per il finanziamento di talune esigenze indifferibili tra le quali rientra, in particolare, “la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania” (elenco 1 legge n. 190 del 2014).

Articolo 1, comma 261
(Reparti operativi della Marina Militare)

Il comma 261 dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **un milione di euro** per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.

In relazione alla disposizione in esame la relativa relazione tecnica specifica che la medesima è volta "a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN), con riferimento anche **alle strumentazioni sanitarie** ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea".

Il Comando Subacquei ed Incursori (conosciuto anche con l'acronimo di COMSUBIN), il cui nome ufficiale è Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei", è il Raggruppamento della Marina Militare incaricato anche di svolgere le operazioni di guerra non convenzionale in ambiente acquatico. La sede del raggruppamento è situata al Varignano. Il COMSUBIN è composto dal Gruppo Operativo Subacquei GOS e dal Gruppo Operativo Incursori. Il **G.O.I.** assieme al 9° Reggimento "**Col Moschin**" dell'Esercito, al "**GIS**" dei Carabinieri ed al 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare costituiscono le **forze speciali delle Forze Armate italiane** (FFAA) dipendenti dal Ministero della Difesa.

In relazione alle Forze speciali della difesa si segnala che ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 174 del 2015 ("Proroga missioni internazionali"), già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2138), **il Presidente del Consiglio dei ministri**, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, **emana**, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, **disposizioni** per l'adozione di misure di **intelligence** di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, **con la cooperazione di forze speciali della difesa** con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa.

Articolo 1, comma 268
*(Contribuzione dei comuni alla locazione di
caserme ospitate presso proprietà private)*

Il **comma 268** dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, dopo il comma 4 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 reca disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. Nell'ambito di tali disposizioni, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è prevista la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Articolo 1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)

Il **comma 333** dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere **dall'anno 2016**, per i seguenti importi: **512,5 milioni** nel **2016**, **563 milioni** nel **2017** e **537,6 milioni** nel **2018** e anni successivi, come indicati nell'**elenco n. 2** al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018.

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri	2016	2017	2018
Economia e finanze	117	134,2	147,6
Sviluppo economico	8,4	31,5	31,9
Lavoro e politiche sociali	4,2	1	1
Giustizia	23,3	26,4	26,4
Affari esteri	8,2	6,3	6,3
Istruzione, università e ricerca	220,4	240,4	200,4
Interno	27,2	43,2	60,7
Ambiente	1,6	1	0,9
Infrastrutture e trasporti	28,9	35	22,9
Difesa	19	17	17
Politiche agricole	21,9	13,8	12,9
Beni e attività culturali e turismo	7,8	0	0
Salute	24,5	13,2	9,6
TOTALE	512,5	563	537,6

Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell'Elenco 2 sopra riportato, **si aggiungono le altre misure correttive** derivanti da ulteriori

disposizioni dell'articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.

Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli **importi complessivi delle misure correttive** previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).

<i>Saldo netto da finanziare (milioni di euro)</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Effetti migliorativi Ministeri*			
da articolato	-1.254,80	-602,6	-600,2
- di cui minori spese	937,80	586,6	584,2
- di cui maggiori entrate	317	16	16
da elenco 2	-512,4	-563	-537,6
da tabella C	-30,5	-36,4	-37,5
da tabella D	-243,2	-229,4	-277,7
da tabella E	-1.317,20	-1.026,10	-236,1
TOTALE effetti migliorativi Ministeri	-3.358,10	-2.457,50	-1.689,10
Ulteriori riduzioni			
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (art 28)	-163,3	-164,2	-164,4
Riduzione stanziamenti PCM (comma 334)	-23	-21,8	-18
FORMEZ (comma 381)	-0,9	-0,9	-0,9
Riorganizzazione SNA (comma 373)	-1,5	-1,5	-1,5
Totale ulteriori riduzioni	-188,7	-188,3	-184,8
Totale effetti migliorativi	-3.547	-2.646	-1.874

*la Relazione tecnica precisa che tali misure considerano gli effetti dei commi 449-451 (ragionevole durata del processo), ma non tengono conto degli effetti migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 345), e altre Società e istituti (commi 375-380), quelli derivanti dalla limitazione del turn over (di cui ai commi 125-126) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 87-95).

Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una **riduzione degli effetti migliorativi di 80 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018**. Le modifiche apportate presso il Senato hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame. Tale riduzione è attribuibile esclusivamente a due amministrazioni:

- il **MEF**, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;
- il **Ministero del lavoro**, per 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio.

Articolo 1, comma 367
(Dismissione immobili della difesa)

Il comma 367 dell'articolo 1, non modificato dal Senato, reca norme in materia di **dismissione degli immobili** della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello specifico la disposizione in esame novella il comma 374 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) al fine di prevedere che **il Ministero della difesa**, attraverso la dismissione di immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, **realizzi introiti** tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a **300 milioni** di euro per l'anno 2016 e di **100 milioni** di euro per l'anno 2017.

Si dispone, inoltre, che **non si proceda alla riassegnazione** dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi gli importi di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Articolo 1, comma 553 **(Tabella E)**

Il comma 3 reca l'**approvazione della Tabella E**, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il **comma 5** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2016 reca una colonna "limite impegnabilità" suddivisa secondo i seguenti numeri:

- n. 1, indica le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi non impegnabili;
- n. 2, indica le quote degli anni 2016 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2016 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità).

Come sopra ricordato, le autorizzazioni di spesa iscritte in **Tabella E** ammontano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella E determina:

- **definanziamenti** per 601,2 milioni nel 2016, 116,1 milioni nel 2017, 126,1 milioni nel 2018 e per 238,2 milioni nel 2019 e annualità successive;
- **rifinanziamenti** per 1.730 milioni nel 2016, 2.140 milioni nel 2017, 2.855 milioni nel 2018 e per 15.900 nel 2019 e annualità successive;
- **rimodulazione** delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano, nel complesso, **riduzioni** di 62,2 milioni nel **2016**, di 6,7 milioni nel **2017** e di 1.759,4 milioni nel **2019**, con conseguente **incremento** di 1.828,3 milioni della quota relativa al **2018**.

Nel complesso, la **Tabella E** determina **maggiori spese rispetto alla legislazione vigente per 1.066,6 milioni nel 2016**, per 2.017,2 milioni nel 2017, per 4.557,2 milioni nel 2018 e per 13.902,4 milioni nel 2019 e annualità successive.

Per quanto riguarda i **settori di spesa** interessati dai **rifinanziamenti** disposti dalla Tabella E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della Difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico e 1,7 miliardi all'edilizia sanitaria.

Sono di seguito illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E per le parti di competenza della commissione difesa

L. n. 808 del 1985, articolo 3, comma 1, lettera a) – Interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico

<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2016	2017	2018	2019 e ss
BLV	50.000	50.000	50.000	490.000
Rifinanziamento Tab. E			25.000	700.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>	<i>1.190.000</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all'articolo 3, lettera a), della legge n.808/1985.

Il rifinanziamento è un contributo pluriennale (15 anni) pari a **25 milioni nel 2018 e a 700 milioni complessivi nel periodo 2019-2032.**

La legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo che possano essere concessi:

- *ai sensi della lettera a)* **finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione** fino alla concorrenza dei relativi costi. I finanziamenti sono **rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma** in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));
- *ai sensi delle lettere b) e c)* contributi in conto interessi sui finanziamenti a sostegno della produzione di serie e commercializzazione.

L'**intervento di cui alla legge n. 808/1985** è stato sempre concesso nella forma di **finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti** attraverso un piano di rimborso **dalle imprese beneficiarie**, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge. L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso appositi **bandi**, l'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del **Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica** (D.M. 173/2010 *Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo* e il D.M. n. 174/2010).

L'**articolo 3**, primo comma, lettera a) **della L. n. 808/85** è stato rifinanziato **con la legge di stabilità 2013** (legge n. 228/2012, Tabella E) per 10 milioni di euro per il 2013 e per 50 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e per ulteriori 640 milioni di euro distribuiti tra le annualità 2016-2028 (si tratta dunque di contributi pluriennali dal 2013 al 2028 per un totale di **750 milioni**).

Le risorse sono iscritte a bilancio a legislazione vigente, come espone la Tabella sopra indicata, sul capitolo 7421/pg.21 dello stato di previsione del MISE.

Secondo quanto risulta dalla Relazione sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa alle Camere il 29 aprile 2015 (Doc. CCXXVI, n. 1), alla fine del 2013, con una direttiva del Ministro dello sviluppo economico e successivamente con un "bando" rivolto alle imprese del settore, **è stato attivato l'utilizzo dei 750 milioni** di euro stanziati dalla legge di stabilità 2013.

Il **comma 38, primo periodo**, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha poi autorizzato due **contributi** ventennali: uno di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e l'altro di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il **finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo** nel settore aeronautico **di cui all'articolo 3 della Legge n. 808/1985**. L'importo di **800 milioni di euro complessivi** ripartito in un periodo di 20 anni, è stato poi ripartito **in un periodo di 15 anni**, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

Ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale, anch'esso esposto in Tabella E del disegno di stabilità legge in esame, è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni in ciascuno degli anni 2015, nel 2016 e nel 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo 2018- 2029), mentre il secondo contributo pluriennale, pure esposto in Tabella E, è così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Queste risorse sono allocate a bilancio a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE, sul capitolo 7421/pg.22 e pg.23.

E' all'esame delle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 39, lo schema di relazione (Atto Governo 211) circa l'utilizzo dei Fondi di cui all'articolo 1, comma 38 della legge di stabilità 2015.

Infine, si ricorda che ai sensi dell'**articolo 1, comma 30 della legge di stabilità 2014** le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808/1985, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808.

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 Punti b e c- Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

Punto b)

<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2016	2017	2018	2019 e ss
BLV	80.000	60.000	140.000	240.000
Rimodulazioni Tab. E		-25.000	-45.000	70.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>80.000</i>	<i>35.000</i>	<i>95.000</i>	<i>310.000</i>

Punto c)

<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2016	2017	2018	2019 e ss
BLV	70.000	155.000	135.000	200.000
Rimodulazioni Tab. E	-46.000	-20.000		66.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>24.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>266.000</i>

La tabella E dispone la **rimodulazione** di due distinte **autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali** previsti dall'articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.

Non risulta modificata dal ddl in esame una terza autorizzazione di spesa contemplata anch'essa dall'articolo 5 della legge n. 321 del 2015.

Con riferimento alla richiamata legge pluriennale oggetto di rifinanziamento si osserva che la Tabella E fa riferimento al comma 2, punti A e B dell'articolo 5 anziché al comma 1 dell'articolo 5. Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame non prevede una elencazione per punti delle tre diverse autorizzazioni di spesa.

In particolare, con riferimento alle autorizzazioni previste al **punto b)**:

1. si conferma l'autorizzazione di spesa di 80 milioni per l'anno 2016;
2. si riducono rispettivamente di 25 e 45 milioni le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2017 e 2018;
3. si incrementa di 70 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019.

L'importo **complessivo** per il periodo considerato **2016-2019 e ss** ammonta a **520 milioni**.

Con riferimento alle autorizzazioni previste al punto c):

1. si riducono rispettivamente di 46 e 20 milioni le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2016 e 2017;
2. si conferma l'autorizzazione di spesa di 135 milioni per l'anno 2018;
3. si incrementa di 66 milioni l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019.

L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 321 del 1996 contiene disposizioni in merito al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. In particolare l'articolo 5 richiama (tramite il rinvio all'articolo 3 della citata L. n. 808 del 1985) le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, nonché di consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. A tal fine autorizza appositi limiti di impegno di spesa.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985 n. 808, richiamato dalla disposizione sopra citata dispone altresì che alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2016	2017	2018	2019 e ss
BLV	526.000	470.000	98.000	331.000
Rifinanziamento Tab. E	100.000	120.000	150.000	500.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>626.000</i>	<i>590.000</i>	<i>248.000</i>	<i>831.000</i>

La Tabella E dispone il **rifinanziamento** delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 266 del 2005, con un **incremento complessivo delle dotazioni finanziarie pari a 870 milioni** (+100 milioni nel 2016 +120 milioni nel 2017 +150 milioni nel 2018 +500 milioni per il periodo 2019/2025).

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l'Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperabilità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l'installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell'ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'impresе Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni Difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

La spesa complessiva prevista per l'Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell'arco dell'intero svolgimento del programma, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall'articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

Legge 244/2007, articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2016	2017	2018	2019 e ss
BLV	757.000	717.000	500.000	1.572.000
Rifinanziamento Tab. E	280.000	280.000	280.000	800.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>1.037.000</i>	<i>997.000</i>	<i>780.000</i>	<i>2.372.000</i>

La tabella E dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni **programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico** di cui al comma 180 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un **incremento complessivo delle dotazioni finanziarie pari a 1,640 milioni** (+280 milioni nel 2016 +280 milioni nel 2017 +280 milioni nel 2018 +800 milioni per il periodo 2019/2021).

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché al **programma EFA** (*European Fighter Aircraft, poi European Fighter*). Ha pertanto autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alla indicazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Nello specifico il programma EFA/Eurofighter rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa.

Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al *Memorandum of Understanding* generale sottoscritto nel 1986.

Il programma è gestito dal consorzio Eurofighter GmbH, società con sede a Monaco partecipata da Finmeccanica-Alenia Aermacchi, BAE Systems e Airbus D&S Germania e Airbus D&S Spagna.

I quattro Paesi partecipanti hanno ad oggi ordinato un totale di 472 aerei. A questi si aggiungono 15 esemplari ordinati dall'Austria, 72 per l'Arabia Saudita e 12 per l'Oman. Il Kuwait ha recentemente annunciato l'acquisizione di 28 velivoli.

Lo sviluppo, la produzione e i sistemi del velivolo sono affidati ai seguenti consorzi guidati da Finmeccanica, attraverso Alenia Aermacchi, Selex Es e Avio:

- Eurofighter GmbH costituito da Finmeccanica-Alenia Aermacchi (19%), BAE Systems (33%), Airbus D&S Spagna (13%) e Airbus D&S Germania (33%), responsabile del progetto, dello sviluppo e dell'assemblaggio finale del velivolo, della gestione del programma e del coordinamento delle attività dei sub-contraenti.

- Eurojet Turbo GmbH: costituito da Avio Aero (Italia, 21%), ITP (Spagna, 13%), MTU (Germania, 33%) e Rolls Royce (Regno Unito, 33%), responsabile del progetto e del coordinamento delle attività per la produzione del motore EJ200 impiegato sul velivolo.
- EuroRADAR, per la progettazione e la realizzazione del Captor-M, il sistema radar meccanico attualmente in servizio, e del Captor-E, il nuovo radar a scansione elettronica. Il consorzio è guidato da Selex ES e comprende anche Indra (Spagna) e Airbus D&S (Germania);
- EuroDASS, per la progettazione e la realizzazione del Defensive Aids Sub-System, per la protezione del velivolo da minacce missilistiche a guida radar, laser o termica, guidato da Selex ES e partecipato anche da Elettronica (Italia), Indra (Spagna) e Airbus D&S (Germania);
- EuroFIRST, per il sistema passivo all'infrarosso PIRATE, guidato anch'esso da Selex ES.

Bilancio 2016

1 La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 21, le **previsioni di entrata e di spesa** contenute nel bilancio sono formate sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di **competenza** e di **cassa**.

La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. **flessibilità del bilancio**, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai **fattori legislativi**, purché compensative all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in **allegato a ciascuno stato di previsione** della spesa, il “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le **autorizzazioni di spesa** di ciascun Ministero che sono state **rimodulate dal disegno di legge di bilancio**.

Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in **Missioni e Programmi**. Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 - è stata operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le **unità di voto** parlamentare sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.

Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare

e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le **previsioni** delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese “**rimodulabili**” (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “**non rimodulabili**” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).

Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella **Nota integrativa** a ciascuno stato di previsione, che contiene le **schede illustrative dei programmi** di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché **il piano degli obiettivi** correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.

2 Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della IV Commissione

Nel presente dossier si esaminano le parti del disegno di legge di bilancio per il 2016 di interesse della IV Commissione.

Si tratta in via prevalente dello **stato di previsione del Ministero della Difesa**.

Stanziamanti che interessano la Difesa sono presenti anche negli stati di previsione dei seguenti ministeri:

- **Economia e Finanze:** il cap. 3004⁸ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace -, sul quale sono appostati per il 2016 fondi pari a 937,7 milioni di euro.
- **Sviluppo economico:** missione 1, recante i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale (tra cui il programma relativo ai velivoli Eurofighter) ed all’acquisizione delle navi fregata FREMM.

⁸ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

Stato di previsione del Ministero della Difesa (- Tabella 11)

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (**A.C. 3445 - Tab. 11**) si articola in **4 missioni** e **10 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le **unità di voto** parlamentare.

Nella Sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità dell'azione** amministrativa del Ministero, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro, e i **Centri di responsabilità amministrativa** (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Con riferimento alle **priorità politiche del Dicastero**, in considerazione degli indirizzi contenuti nel "Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa", tali obiettivi sono stati concepiti in modo da orientare l'attività di programmazione strategica finanziaria e amministrativa-gestionale della Difesa verso le quattro linee d'azione attraverso le quali si svilupperà il processo di trasformazione dello strumento militare (revisione della *governance*, adeguamento del modello operativo, politica del personale e politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa) preservando, nel contempo, si legge nella nota "il loro diretto collegamento con le "missioni" del Programma di Governo o con specifici adempimenti normativi, ovvero con attività di rilevanza interna". Inoltre, viene ribadito che il Libro Bianco costituisce direttiva ministeriale e pertanto le misure di riforma a breve termine (3 - 12 mesi), indicate nel capitolo 10 del documento (Allegato C), afferenti alle citate quattro linee d'azione sono da considerarsi di fatto priorità politiche che potranno essere meglio declinate a valle della citata Revisione Strategica della Difesa in atto⁹.

Nella sezione II della Nota integrativa sono riportate le **schede illustrative dei programmi** - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

⁹ Per un approfondimento del Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa si veda il Dossier documentazione e ricerche n. 171 a cura dei Servizi studi della Camera e del Senato.

Le previsioni di spesa del Ministero della Difesa

La tabella 11, allegata al disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 reca gli stanziamenti dello **stato di previsione del Ministero della difesa**.

Le previsioni di spesa per l'anno 2016 *includendo le previsioni recate dalla nota di variazione, la quale recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016 quale approvato in prima lettura dal Senato*, sono le seguenti:

- previsioni di **competenza** per complessivi **19.465,1** milioni di euro, pari al **3,3% delle spese finali** dello Stato che ammontano a 599.810 milioni di euro;
- autorizzazioni di cassa pari a 19.578,18 milioni di euro.

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 (A.S. 2112) presentato dal Governo prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, in conto competenza, spese finali per il 2016 pari a **19.437** miliardi di euro.

Rispetto alle previsioni assestate di bilancio riferite all'anno 2015 che recavano stanziamenti pari a **19.992 milioni** di euro, le disponibilità del bilancio di competenza per l'anno 2016 presentano **un decremento di 527 milioni**.

Per gli anni successivi le previsioni risultanti dalla richiamata I Nota di variazione al bilancio sono pari a 19.322 per l'anno 2017 e 19.238 per il 2018.

Analisi della spesa per Missioni e programmi

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, al Ministero della Difesa sono assegnate **quattro missioni** che si articolano complessivamente in **dieci programmi**.

Al riguardo, si ricorda che a partire dall'esercizio 2008, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, si è proceduto, ad una profonda **revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato**, volta a chiarire meglio la relazione fra l'insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

La riclassificazione del bilancio ha comportato il passaggio da **uno schema basato sulle Amministrazioni** e le sottostanti unità organizzative (Centri di

responsabilità che gestiscono le risorse), **ad una struttura che pone al centro le funzioni** da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le **Missioni**), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più **Programmi** di spesa in modo da consentire una **chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche**. Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell'organizzazione delle Amministrazioni (*chi gestisce le risorse*) e non anche sulle funzioni (*cosa viene realizzato con le risorse disponibili*).

I Programmi sono quindi suddivisi in **Macroaggregati**, i quali evidenziano le **diverse tipologie di spesa** attribuite a ciascun Programma e costituiscono le **unità fondamentali di voto** nell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle **voci dell'attuale terzo livello delle unità previsionali di base**, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal **Centro di responsabilità**, che sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l'unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

Le **4 missioni** del Ministero della Difesa sono denominate:

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDL bilancio	2016 Nota di variazione
<u>5 Difesa e sicurezza del territorio</u>	18.806,11	18.648,35	18.667,0

Si rileva, altresì, che secondo **le previsioni assestate per il 2015**, sempre relative al bilancio di competenza del Ministero della Difesa, lo stanziamento ammontava a **19.512,53 milioni** di euro.

La missione è articolata in **sei programmi**:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.632,9	5.954,7	5.954,9
2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.624,2	4.690,7	4.690,7
3 Approntamento e impiego delle forze navali	1.929,0	1.957,9	1.950,0
4 Approntamento e impiego delle forze aeree	2.419,6	2.440,3	2.440,3

Questi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDL bilancio	2016 Nota di variazione
5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	487,3	460,29	460,20

Si tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDL bilancio	2016 Nota di variazione
6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	3.712,9	3.144,2	3.170,7

Si tratta delle attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDL bilancio	2016 Nota di variazione
17 <u>Ricerca e innovazione</u>	58,1	58,1	48,1

Si rileva altresì che secondo **le previsioni assestate per il 2015**, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento è invariato con il medesimo importo di **58,1 milioni** di euro.

Nell'ambito della missione è individuato **un unico programma**:

Programma <i>(i valori sono espressi in milioni di euro)</i>	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	58,1	58,1	48,1

Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca.

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
<u>32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</u>	248,6	249,5	249,5

Si rileva, altresì, che secondo **le previsioni assestate per il 2015**, sempre relative al bilancio di competenza lo stanziamento ammontava a **272,4 milioni** di euro.

Della missione fanno parte **due programmi**:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
2 Indirizzo politico	22,5	24,1	24,1

Il Programma in esame attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	226,0	225,4	225,4

Si tratta dello svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)	2015	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione
<u>33 Fondi da ripartire</u>	258,3	468,0	500,7

Si rileva, altresì, che secondo **le previsioni assestate per il 2015**, sempre relative al bilancio di competenza del ministero della difesa, lo stanziamento ammontava a **148, 6 milioni** di euro.

Nell'ambito della missione è individuato **un unico programma**:

Programma <i>(i valori sono espressi in milioni di euro)</i>	<i>2015</i>	<i>2016 DDI bilancio</i>	<i>2016 Nota di variazione</i>
1 Fondi da assegnare	258,3	468,0	500,7

Si tratta delle risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione.

Di seguito si riporta una tabella suddivisa nelle varie Missioni e Programmi del ministero della Difesa, relativa al volume finanziario complessivo del progetto di bilancio del 2016, come risultante dalla Nota di variazione approvata dal Senato.

Missione	Programma	2015 Previsioni asstate	2016 DDI bilancio	2016 Nota di variazione	2017 Nota di variazione	2018 Nota di variazione
		<i>(Importi in milioni di euro)</i>				
5 - Difesa e Sicurezza del territorio	1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.679,0	5.954,7	5.954,9	5.952,8	5.963,6
	2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.715,2	4.690,7	4.690,7	4.664,7	4.624,9
	3 - Approntamento e impiego delle forze navali	2.017,5	1.957,9	1.950,0	1.938,5	1.908,6
	4 - Approntamento e impiego delle forze aeree	2.523,0	2.440,3	2.440,3	2.434,0	2.419,5
	5 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	461,7	460,3	460,2	462,3	465,3
	6 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	4.115,8	3.144,2	3.170,7	3.134,3	3.124,1
17 - Ricerca ed innovazione	1 - Ricerca tecnologica nel settore della Difesa	58,1	58,1	48,1	48,1	48,1
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministra- zioni pubbliche	2 - Indirizzo politico	21,0	24,1	24,1	23,7	23,5
	3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	251,3	225,4	225,4	225,6	224,5
33 - Fondi da ripartire	1 - Fondi da assegnare	148,6	468,0	500,7	438,8	436,5
Totale		19.992	19.437,7	19.465,1	19.322,8	19.238,6

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (- Tabella 3, missione 1)

la **Missione 1 competitività e sviluppo delle imprese** (che assume la numerazione 11 nel quadro generale del bilancio dello Stato essendo anche condivisa con il Ministero dell'economia e finanze) e, in particolare, il **programma di spesa 1.1** promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e il **programma 1.3** sono gli ambiti su cui si concentra la gran parte della spesa del MISE.

Gli **stanziamenti** in conto competenza **iscritti a legislazione vigente per il 2016** sulla **missione 1** - pari a complessivi 3.761,4 milioni per il 2016, che, al netto delle somme per il rimborso per le passività finanziarie del Ministero iscritte sulla medesima Missione (259,6 milioni) divengono circa 3.501,8 milioni di euro per il 2016 - risultano infatti l'**84,5** **percento della spesa finale del Ministero**.

La legge di stabilità 2016 incide sugli **stanziamenti a legislazione vigente 2016-2018 della Missione 1**, la quale, con l'**approvazione della I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis)**, espone, in particolare **per il 2016**, spese complessive per 4.095,3 milioni di euro, che, al netto del rimborso delle passività finanziarie, divengono **3.835,7 milioni di euro**.

In particolare, il disegno di legge di stabilità incide sui contributi per investimenti contenuti nel **programma 1.1**, in special modo quelli relativi **alle imprese del settore aeronautico e alle unità navali FREMM**.

La dotazione di competenza del **programma 1.1**, pari a legislazione vigente a 2.762,8 milioni di euro per il 2016, con l'approvazione della I Nota passa a **3.096,7 milioni** di euro per lo stesso anno, aumentando rispetto alle previsioni assestate 2015 di circa il 9,5 per cento.

Si ricorda in proposito, che la **Tabella E della legge di stabilità 2016**:

- opera un rifinanziamento pluriennale degli interventi in conto capitale per la competitività delle industrie nel settore aeronautico di cui alla legge n. 808/1985, per 25 milioni nel 2018 e per complessivi 700 milioni nel periodo 2019-2032 (**cap.7421**);
- vengono rifinanziati i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al comma 180, articolo 2 della legge n. 244/2007, attraverso un contributo pluriennale pari a 280 milioni per ciascun anno

del triennio 2016-2018 e 800 milioni complessivi distribuiti tra le annualità 2019-2021 (**cap. 7421**).

Pertanto, **a seguito della I Nota di variazioni**, il **capitolo 7421** espone uno stanziamento di 1.511,1 milioni per il 2016, di 1.390,4 milioni per il 2017 e di 1.198,4 milioni per il 2018.

- Opera una rimodulazione dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del D.L. n. 321/1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione con il Ministero della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni internazionali (**cap. 7420**).

Pertanto, **a seguito della I Nota di variazioni**, il **capitolo 7420** espone uno stanziamento di 169 milioni per il 2016, di 335 milioni per il 2017 e di 395 milioni per il 2018.

- viene rifinanziato il programma di sviluppo delle unità navali di classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 266/2005, con un contributo pluriennale, pari a 100 milioni nel 2016, a 120 milioni nel 2017 a 150 milioni nel 2018 e a complessivi 500 milioni nel periodo 2019-2025(**cap. 7485**).

Pertanto, **a seguito della I Nota di variazioni**, il **capitolo 7485** espone uno stanziamento di 626 milioni per il 2016, di 590 milioni per il 2017 e di 248 milioni per il 2018.

Per un approfondimento dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico si rinvia al dossier legge di stabilità e legge di bilancio 2016, Profili di competenza della X Commissione.

La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2016

Seguendo l'articolazione proposta dalla Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2016¹⁰, *che non include le previsioni recate dalla nota di variazioni, in quanto allegata al disegno di legge di stabilità 2016 quale presentato in prima lettura al Senato*- le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite:

	<i>Previsioni 2015</i>	<i>Ddl di Bilancio 2016</i>	<i>Variazioni 2016 / 2015</i>	
	<i>(milioni di euro)</i>			<i>%</i>
Funzione Difesa (Forze Armate)	13.186,1	12.921,0	-265,1	-2,0
Sicurezza del territorio (Arma dei Carabinieri)	5.649,6	5.971,9	+322,3	+5,7
Funzioni esterne (non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa)	97,0	118,0	+21,0	+21,6
Pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria (trattamento di quiescenza provvisorio)	438,4	413,2	-25,2	-5,7
Totale	19.371,1	19.424,1	+53	+19,6

Le spese per la Funzione Difesa e quelle per la Funzione Sicurezza del territorio esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 97,2%, percentuale.

a) Spese per la *funzione Difesa*

¹⁰ La nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della Difesa, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stata presentata alla Camera lo scorso 9 novembre.

Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2016, va in primo luogo ricordato che ad essa fanno riferimento le risorse destinate all'assolvimento dei compiti militari specifici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

Per le previsioni di spesa nei singoli settori la citata Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2016 prospetta la seguente situazione:

	Stanziamiento 2015	Ddl di Bilancio 2016	Variazioni 2015 / 2016	
	<i>(milioni di euro)</i>			%
Personale	9.663,7	9,724,2	+ 60,5	+ 0,6
Esercizio	1.149,7	1.244,6	+ 94,9	+ 8,3
Investimento	2.372,7	1.952,2	-420,5	-17,7
Totale	13.186,1	12.921,0	-265,1	- 8,80

La tabella che segue indica la ripartizione percentuale degli stanziamenti relativi alla **Funzione Difesa**, tra le spese relative al Personale, all'Esercizio e all'Investimento ed illustra il rapporto negli esercizi finanziari 2002 - 2015.

	Personale %	Esercizio %	Investimento %
2002	48,1	26,3	25,6
2003	50,9	24,8	24,3
2004	53,3	24,1	22,6
2005	58,9	22,1	19,0
2006	72,3	15,2	12,5
2007	61,0	16,3	22,7
2008	59,1	17,3	23,6
2009	66,7	13,2	20,1
2010	65,5	12,3	22,2
2011	65,8	10,0	24,1
2012	70,6	11,1	18,2
2013	66,1	9,0	24,8
2014	67,4	9,5	22,9
2015	71,7	8,6	19,6
2015	73,2	8,7	17,9

Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:

- **spese per il personale militare e civile** in servizio, pari a circa **9,724,2** milioni di euro, con un **incremento** complessivo, rispetto allo stanziamento del 2015, di 60,5 milioni di euro (+0,6%).
- **spese di esercizio**¹¹ pari a 1.244,6 milioni di euro, con un **incremento** di **94,9** milioni di euro (+8,3%) rispetto al 2015, destinati alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, eccetera).
- **spese di investimento**¹², pari a 1.952,2 milioni di euro, con un **sensibile decremento** di **420,5** milioni di euro (-17,7%) rispetto allo stanziamento del 2015.

b) Spese per la funzione sicurezza del territorio

Le spese per la Funzione sicurezza pubblica del territorio, destinate alle esigenze **dell'Arma dei Carabinieri** ammontano complessivamente, secondo la previsione di bilancio, a **5.971,9** milioni di euro, con un **incremento** di **322,3** milioni di euro (+5,7%) rispetto alle previsioni per il 2015.

Lo stanziamento complessivo è destinato principalmente alle **spese per il personale** in servizio nell'Arma dei carabinieri ed è pari a **5.365,2** milioni di euro, con un **decremento di 36,3** milioni di euro rispetto alle previsioni per il 2015.

Alle **spese di esercizio** è destinato uno stanziamento pari a **568,2** milioni di euro, con un sensibile **aumento di 357,1** milioni di euro nei

¹¹ Le spese di esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare, comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.

¹² Le spese per l'investimento sono destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare e alla ricerca e costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base "ricerca scientifica" e "acquisto di attrezzature e impianti" e delle spese correnti delle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" ed "accordi e organismi internazionali" (infrastrutture NATO).

confronti dell'anno precedente. L'incremento è dovuto in larga misura all'inserimento nello Stato di previsione del Ministero della Difesa delle risorse per il lavoro straordinario e indennità di ordine pubblico (290 milioni di euro), che sebbene di categoria 1 (Redditi da lavoro dipendente), sono imputate nel Settore Esercizio.

Le **spese di investimento** ammontano a **38,6** milioni di euro, con un piccolo incremento di **0,8** milioni di euro rispetto alle previsioni per il 2015.

c) Spese per le funzioni esterne

Le spese per le Funzioni esterne, ovvero quelle destinate alle attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero (trasporto aereo di Stato comprensivo del trasferimento di malati e traumatizzati gravi, assistenza al volo per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori, contributo alla Croce Rossa Italiana), ammontano a **118** milioni di euro, registrando un **sensibile incremento di 21 milioni di euro** rispetto a quanto stanziato per l'esercizio finanziario 2015.

d) Spese per le pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria

Le spese per il trattamento di ausiliaria, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, registrano un **decremento** pari a **25,3 milioni di euro** rispetto all'esercizio precedente, con uno stanziamento di **413,2** milioni di euro.